

NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (NASpl)

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22, cosiddetto *Jobs act* ha disposto il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183. La **NASpl** ha sostituito, la ASpl e Mini ASpl con riferimento allo stato di disoccupazione verificatosi a partire dal **1 maggio 2015** ed è riconosciuta ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto **involontariamente la propria occupazione**.

Per gli eventi intervenuti fino al 30 aprile 2015, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, si applicano le disposizioni in materia di disoccupazione previste dall'ASpl e MiniASpl.

Con la Circolare n. 95 del 12 maggio 2015 l'INPS ha dettato le istruzioni contabili applicative delle disposizioni relative al riordino di tale normativa.

REQUISITI

La **NASpl** è riconosciuta a coloro che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- essere disoccupati
- avere almeno **13 settimane** di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione
- avere almeno **trenta giornate di lavoro effettivo**, a prescindere dalla tipologia del contratto (tempo pieno, tempo parziale) e dal minimale contributivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione

BASE DI CALCOLO

La **NASpl** è rapportata alla retribuzione lorda degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 .

Per il 2015 l'importo della **NASpl** è ottenuto calcolando il 75% della retribuzione mensile lorda degli ultimi quattro anni nei casi in cui quest'ultima sia pari o inferiore all'importo € 1.195 mensili annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Nei casi in cui la retribuzione di riferimento sia superiore al predetto importo, l'indennità è incrementata di un ulteriore 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo di 1.300 euro rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Esempio di calcolo:

Collaboratore scolastico I.T.D a tempo parziale 50%

- Somma retribuzioni ultimi 4 anni: 18.629,92
- Contributi ultimi 4 anni pari a 130 settimane
- retribuzione settimanale di riferimento: $18.629,92 : 130 = 143,30$
- retribuzione mensile di riferimento: $143,30 \times 4,33 = 620,51$

In questo caso essendo la retribuzione mensile di riferimento inferiore a 1.195 euro l'importo della NASpl corrisponderà al 75% della retribuzione mensile (465,38 euro) e verrà corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni, in questo caso per 65 settimane (circa 16 mesi)

Insegnante di scuola dell'Infanzia e Primaria I.T.D

- Somma retribuzioni ultimi 4 anni: 46.226,57
- contributi ultimi quattro anni pari a 130 settimane
- retribuzione settimanale di riferimento: $46.226,57 : 130 = 355,58$
- retribuzione mensile di riferimento: $355,58 \times 4,33 = 1.539,70$

In questo caso essendo la retribuzione mensile di riferimento superiore a 1.195 euro l'importo della NASpl corrisponderà al 75% della retribuzione mensile ($1.195,00 \times 75\% = 896,25$) incrementato del 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo ($1.539,70 - 1.195,00 = 344,70$) per un totale di 1.240,95 euro verrà corrisposto per il numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni, in questo caso per 65 settimane (circa 16 mesi)

NOTA BENE:

La NASpl si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

DURATA DELLA PRESTAZIONE

L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero per un massimo di due anni. Nel computo verranno sottratti i periodi eventualmente già fruiti.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Esclusivamente per via telematica, entro e non oltre **68 giorni** dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.

In caso di inizio di maternità, infortunio sul lavoro indennizzabili e inforti durante il rapporto di lavoro, poi cessato, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda rimane **sospeso** per tutto il periodo di tali assenze e riprende a decorrere dal termine delle stesse.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Possono essere utilizzate le seguenti modalità:

- via web direttamente dal cittadino
- Enti e Patronati
- Contact center INPS-INAIL

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

La decorrenza dell'indennità è condizionata alla data di presentazione della domanda:

- decorre dall'ottavo giorno di scadenza del contratto *se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno*
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda *nel caso in cui la domanda sia stata presentata dopo l'ottavo*